REGOLAMENTO (CEE) N. 1132/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1986

che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati [2], l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4 e di fichi di categoria C ; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, un'aliquota è applicata all'ammasso di uve secche sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i prodotti sono stati acquistati e un'altra aliquota si applica al periodo di ammasso successivo ;

considerando che l'aiuto all'ammasso dev'essere calcolato tenendo conto del costo tecnico del magazzinaggio e del finanziamento del prezzo d'acquisto pagato per i prodotti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2147/85 della Commissione, del 30 luglio 1985, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le uve secche non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le uve secche [3], prevede la riduzione del prezzo minimo per le uve secche e che tale riduzione deve essere traslata sull'aiuto all'ammasso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 è fissato, per i prodotti della campagna di commercializzazione 1985/1986, nell'allegato del presente regolamento.

2. Per le uve secche di Corinto l'aiuto sopra indicato, valido sino a fine febbraio 1987, viene moltiplicato per il coefficiente 0,972, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione [4].

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.
(3) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 26.
(4) GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

AIUTO ALL'AMMASSO PER LE UVE SECCHE E I FICHI SECCHI NON TRASFORMATI DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1985/1986

A. UVE SECCHE

(ECU per giorno e 100 kg netti)

	Sino alla fine del febbraio 1987	Dal 1° marzo 1987
Uva sultanina di categoria 4	0,0529	0,0064

B. FICHI SECCHI

(ECU per giorno e 100 kg netti)

Fichi secchi di categoria C	0,0295